



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Carburante sporco e risarcimento

Autore: Redazione | 15/12/2019



Come inviare la lettera raccomandata a.r. di contestazione per le impurità nel rifornimento del gasolio o della benzina: le prove a carico dell'automobilista.

Non è raro che un rifornimento di carburante danneggi un motore: oltre ai classici casi di chi sbaglia a scegliere l'erogatore, ci sono problemi causati da impurità nel combustibile. Si teme che la loro incidenza sia cresciuta: colpa non solo della

maggior sofisticazione dei propulsori, ma anche dei prezzi alti dei carburanti, che incentivano le frodi, e dei bassi margini di guadagno per i gestori che sono quindi spinti a risparmiare sulla manutenzione degli impianti.

Cosa può fare chi si accorge di aver fatto rifornimento a una pompa di benzina e di aver pagato **carburante sporco** può chiedere il **risarcimento**. Ma come e in che modo?

Chi **sbaglia erogatore** non ha speranze di essere risarcito. Negli altri casi, invece, il risarcimento è possibile, ma solo a condizione - ed è questa la parte più difficile - che si dimostri la responsabilità del gestore. Come? Documentando che il danno è imputabile al **carburante sporco**, ossia alla benzina o al diesel inidoneo o impuro. Insomma, è necessario escludere che il guasto al motore o alle altre parti della macchina non dipende da altre cause preesistenti o sopravvenute.

Cerchiamo di capire, nel dettaglio **come dimostrare di aver ricevuto carburante sporco e come ottenere il risarcimento**.

Innanzitutto, occorre una dichiarazione scritta rilasciata da parte dell'officina che ha riparato il mezzo o una specifica attestazione emessa da un centro di analisi specializzato.

Bisogna poi provare che l'immissione di quel **carburante** è avvenuta esattamente in quel momento in quel distributore: è la prova più difficile, perché spesso gli effetti di un carburante "sporco" o "annacquato" si manifestano dopo diversi chilometri e non sempre si ha o si conserva lo scontrino del rifornimento. Pagare con bancomat o carta di credito aiuta. Il Codice civile consente anche la prova **testimoniale**, ma a discrezione del giudice in tutti quei casi - come questo - in cui la pratica commerciale esclude la sussistenza di contratti scritti. Dunque, ben potrebbe avvenire che, per **dimostrare il carburante sporco**, si chiami a testimoniare un **passaggero** che era dentro l'auto al momento del rifornimento.

Con le prove in mano, non resta che quantificare la **richiesta di risarcimento** in base al preventivo delle riparazioni o alla fattura degli interventi già effettuati, fatta salva la dimostrazione di eventuali ulteriori danni documentati o documentabili. Si pensi al caso di un agente di commercio che è rimasto senza auto per una settimana e non ha potuto così lavorare.

La **richiesta di risarcimento per carburante sporco** andrà spedita con

raccomandata a.r. alla società che gestisce la pompa di benzina. Attenzione all'esatta intestazione: un minimo errore nell'indicazione della stessa nell'intestazione della lettera potrà pregiudicarne la consegna da parte del postino. Per **evitare rischi** si potrebbe ritornare, con una qualsiasi scusa, presso il distributore e, per esempio, farsi rilasciare uno scontrino per un caffè.

Nel caso in cui l'automobilista riesca a dimostrare tutti tali elementi, tocca al gestore dell'impianto provare l'assenza di una colpa a lui imputabile, invocando, ad esempio, la sussistenza di cause fortuite o di forza maggiore oppure la responsabilità di terzi estranei nella provocazione del danno.

A tal proposito, merita ricordare che la giurisprudenza, in diverse occasioni, ha stabilito a carico dei gestori degli impianti di distribuzione un vero e proprio obbligo contrattuale di fornire **carburante privo di impurità** o sostanze estranee, ponendo a carico dei medesimi anche l'onere di provare di aver correttamente adempiuto a tale obbligo.

Ciò che di fatto viene imputato a carico dei **gestori** è la tipica responsabilità che il legislatore pone in capo ai venditori di beni di consumo, i quali sono tenuti a consegnare al **consumatore** dei beni che siano «conformi» al contratto di vendita.

Il richiamo al Codice del consumo, peraltro, determina anche che l'**automobilista-consumatore** dovrà provvedere a denunciare il danno subito entro due mesi dalla scoperta, a pena di veder decaduto il proprio diritto "di garanzia".